



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza pubblica del 19 novembre 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32052** del registro di Segreteria promosso da:

1. B.I., OMISSIS
2. B.G., OMISSIS
3. B.L., OMISSIS
4. B.M., OMISSIS
5. B.A., OMISSIS
6. C.F., OMISSIS
7. C.A., OMISSIS
8. C.S., OMISSIS

9. C.A., OMISSIS
10. D.P.A., OMISSIS
11. F.G., OMISSIS
12. F.S., OMISSIS
13. G.D., OMISSIS
14. M.C.C., OMISSIS
15. M.F., OMISSIS
16. R.M., OMISSIS
17. R.A., OMISSIS
- 18.S.A., OMISSIS
- 19.S.G., OMISSIS
- 20.T.F., OMISSIS
- 21.T.L., OMISSIS
- 22.V.U., OMISSIS
- 23.V.R.C., OMISSIS

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Frisani (C.F. FRSPTR64Po8Lo49K) del Foro di Firenze, con studio in via Curtatone n. 2, Firenze, come da procura allegata in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it ed al numero di fax 055.2741039;

RICORRENTI

avverso

INPS (*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

All'udienza pubblica del 19 novembre 2024, non comparso il difensore per l'INPS e udito l'avv. Pietro Frisani per i ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, titolari di pensioni di importo asseritamente rilevante ai fini della riduzione della perequazione ai sensi di legge, chiedono di accertare e dichiarare il proprio diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo; in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio*

2023-2025” e dell’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione; e per l’effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell’Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre all’esito della costituzione della resistente. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.

2. Con memoria depositata in data 6 novembre 2024, l’INPS, preso atto delle censure sollevate dai ricorrenti, ha chiesto in via preliminare che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, evidenziando che la documentazione prodotta da parte ricorrente (cedolini, diffide all’INPS) non consente di individuare, per ciascuno dei ricorrenti, l’esatta situazione previdenziale e la pretesa fatta valere, tenuto conto delle norme censurate (art. 1 commi 309 e 310, l. n. 197/2022). Gli atti depositati al fascicolo di causa non offrirebbero, peraltro, un adeguato supporto probatorio alla pretesa vantata da ciascuno dei ricorrenti. Inoltre non è stata individuata in modo chiaro la specifica posizione pensionistica maturata da ciascun ricorrente al 31 dicembre 2022 e, in particolare, l’ambito di applicazione, distinto per ciascuno dei ricorrenti, delle norme previste “per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi”, con la conseguente

riconducibilità alle ipotesi individuate nei numeri da 1) a 5) della lettera b). In via subordinata è stato chiesto il rigetto della domanda dei ricorrenti, argomentando circa la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, in considerazione della genericità delle questioni, posto che non si precisa quale sia la relativa lettera - a) o b) - del co. 309 che risulterebbe violata, né il relativo numero (1, 2, 3, 4 o 5) previsto dalla lettera b). Difetterebbe, in particolare, un'autonoma esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni relative alle norme asseritamente violative della Carta costituzionale, né è dato intendere quale interpretazione adeguatrice il ricorrente propone. Al riguardo, il patrocinio dell'INPS evidenzia che per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione rende la stessa inammissibile (*ex plurimis*, sentenze n. 136 e n. 26 del 2020, n. 160 del 2018 e n. 35 del 2017; ordinanze n. 191 del 2018, n. 133 del 2011 e n. 84 del 2010). In via ulteriormente gradata, l'INPS eccepisce la manifesta non fondatezza delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale in merito alla discrezionalità del legislatore nello stabilire le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili (Corte cost., sent. n. 316 del 2010; ord. n. 256 del 2001). Tali argomentazioni, ad avviso del patrocinio di INPS, sarebbero state confermate anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020, richiamata dal patrocinio dei ricorrenti. Nel merito, l'INPS ha contestato, in via ulteriormente subordinata, la fondatezza della domanda dei ricorrenti volta a percepire il trattamento pensionistico, senza le decurtazioni derivanti dalla legge di bilancio e di ottenere la condanna dell'Ente al reintegro dell'indebito taglio. Ciò in quanto:

a) l'Inps si è limitato ad applicare una normativa ad oggi vigente nell'ordinamento giuridico;

b) parte ricorrente, al di là della questione di legittimità costituzionale, non formula alcuna censura sulla condotta dell'Inps, né su come lo stesso abbia applicato la normativa vigente;

c) parte ricorrente, al di là della questione di legittimità costituzionale, non specifica le ragioni giuridiche (*causa petendi*) a fondamento del proprio *petitum*. Sono state pertanto rassegnate le seguenti conclusioni: 1. in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso collettivo; 2. in via subordinata dichiarare manifestamente non fondate e non rilevanti le questioni di legittimità costituzionale *ex adverso* formulate; 3. in via gradata subordinata rigettarsi nel merito il ricorso e le domande tutte di controparte; 4. condannarsi parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre gli accessori di legge.

3. All'udienza pubblica del **19 novembre 2024**, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, presente in aula l'avv. Pietro Frisani per i ricorrenti; non comparso il patrocinio dell'INPS, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Come evidenziato in fatto, i ricorrenti chiedono di accertare e dichiarare il proprio diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino al saldo; in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, di rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 309, L. n. 197/2022, e dell'art. 1, c. 135, l. n. 213/2023, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione; e per l'effetto accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione del

trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, c. 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, c. 135, L. n. 213/2023 con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Infine, in udienza, il patrocinio ha chiesto in via subordinata la sospensione impropria del giudizio, in considerazione della remissione alla Consulta, da parte di altre Sezioni giurisdizionali di questa Corte, di questioni di legittimità costituzionali sulle norme richiamate nel ricorso.

Il ricorso è inammissibile per le motivazioni di seguito esposte.

Va innanzitutto osservato che il ricorso collettivo in esame risulta proposto da ventitré pensionati di cui vengono indicati i soli dati anagrafici, mentre è carente l'esatta individuazione delle posizioni previdenziali e, quindi, l'ipotizzata omogeneità - sia per la decorrenza del trattamento pensionistico sia per l'importo mensile lordo - che, secondo il patrocinio, giustificherebbe, ai fini dell'ammissibilità, l'esame congiunto delle dedotte posizioni previdenziali. Neanche gli atti depositati in allegato al ricorso offrono un adeguato supporto probatorio alla pretesa vantata da ciascuno dei ricorrenti: le posizioni previdenziali, infatti, non sono chiaramente evincibili dai cedolini dei ratei pensionistici allegati (risalenti a dicembre 2022, gennaio e/o dicembre 2023, gennaio 2024), che non consentono di individuare, per ciascuno dei ricorrenti, la situazione previdenziale e la pretesa fatta valere, tenuto conto delle norme censurate (art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e art. 1, comma 135, L. n. 213/2023). Non è stata inoltre individuata la posizione pensionistica maturata da ciascun ricorrente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 e, in particolare, l'ambito di applicazione, distinto per ciascuno, delle norme previste *“per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento*

minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi", con la conseguente riconducibilità alle diverse ipotesi individuate nella citata normativa.

Anche le dedotte questioni di legittimità costituzionale risultano generiche in termini di rilevanza e fondatezza, posto che non si precisa quale sia la relativa lettera (a) o (b) del comma 309 e del comma 135 che si assume illegittima, né il relativo numero (1, 2, 3, 4 o 5) previsto dalla lettera b), cui si riferisca ciascuna posizione previdenziale. In particolare, il ricorso in esame, assumendo la violazione della normativa di cui ai cit. comma 309 e comma 135, sotto plurimi profili, dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) Cost., si sofferma, quasi esclusivamente, sulle questioni di legittimità costituzionali, ipotizzando, senza alcuna differenziazione tra le posizioni previdenziali dei ricorrenti, che a causa del c.d. *"effetto trascinamento"* *"la perdita annuale della mancata o ridotta valorizzazione automatica della pensione si somma via via alle riduzioni degli anni eventualmente precedenti e di quelli sicuramente successivi, diventando così strutturale e perdurando, quindi, per la durata di tutto il trattamento pensionistico"*. Ne conseguirebbe che le norme contestate ridurrebbero *"la perequazione dei trattamenti pensionistici solo nominalmente per gli anni 2023/2024, ma gli effetti di diminuzione degli importi"* si protrarrebbero *"per tutta la vita del pensionato creando una perdita futura definitiva e non recuperabile, radicale e irreversibile PERDITA FUTURA DEFINITIVA E NON RECUPERABILE, RADICALE e IRREVERSIBILE che va ad aggiungersi a tutti gli altri provvedimenti di identico contenuto sia passati che futuri"*. Ciò in quanto *"Tale intervento costituisce l'ulteriore atto di una sequenza ininterrotta di provvedimenti che, secondo modalità diverse ma rispondenti ad una omologa ratio ispiratrice, hanno sistematicamente limitato (e talora del tutto escluso) la perequazione dei trattamenti pensionistici di "maggior importo" a partire dall'anno 2012: la situazione determinata con la legge di bilancio 2022 porta a consolidare detta contrazione per un*

oltre decennio (2012/2024). 5. Appare, dunque, conclamata l'assoluta assenza di interruzione tra gli interventi di revisione/rimodulazione/blocco del sistema perequativo a carico dei trattamenti pensionistici "di maggiore importo", a partire dal 2012. 6. Il profilo "strutturale" di rilievo della perequazione è, dunque, il c.d. "effetto trascinamento" ovvero l'effetto "definitivo" che è conseguenza di ogni intervento di blocco o di riduzione dell'adeguamento delle pensioni: la relativa perdita del potere d'acquisto è, infatti, irreversibile in quanto le successive rivalutazioni vengono calcolate non sul valore reale originario, ma sull'ultimo importo nominale, eroso dal mancato adeguamento". Pertanto, "l'assenza di rivalutazione, privando le pensioni del loro potere d'acquisto, è suscettibile di incidere sulla sostanza del diritto patrimoniale (Béláné Nagy c. Ungheria [GC], precitato). Si ricorda che, alla luce della giurisprudenza della Cedu, l'assenza di rivalutazione può costituire un elemento di per sé sufficiente a ritenere integrata la violazione dell'art. 1P1 (Chinnici c. Italia (n. 2), n. 22432/03, 14/4/2015; Angelov c. Bulgaria, n. 44076/98, sentenza del 22/4/2004; Bibi c. Grecia, n. 15643/10, 13/11/2014; M.C. e altri c. Italia, n. 5376/11, 3/9/2013). Nel caso Chinnici c. Italia, la Corte ha affermato, seppure in un contesto diverso, che l'adeguatezza dell'indennizzo viene meno se non si pongono dei correttivi a quelle circostanze suscettibili di ridurre il valore, come il decorso del tempo e gli effetti dell'inflazione, di conseguenza l'assenza di rivalutazione ha determinato, di per sé, la constatazione della violazione dell'art. 1P1. Sebbene non si possa far discendere dall'art. 1P1 un obbligo assoluto per gli Stati di prendere delle misure per compensare gli effetti dell'inflazione e mantenere il valore dei risparmi, dei crediti o altri attivi (Angelov § 39), l'assenza o la consistente riduzione di tali misure determina un'ingerenza nel diritto del ricorrente che deve rispondere a delle esigenze di legalità e proporzionalità (Chinnici, Angelov). Il requisito di proporzionalità non è sicuramente soddisfatto laddove l'ingerenza privi il diritto di proprietà della sua sostanza (Béláné Nagy c. Ungheria [GC], precitato).

Al riguardo questo Giudice ritiene che possano valere, nella fattispecie all'odierno esame, le medesime considerazioni di diritto svolte da questa Sezione giurisdizionale, da intendersi qui integralmente richiamate, laddove – in riferimento a ricorsi collettivi – è stato evidenziato come *“la limitatezza ed eterogeneità documentazione prodotta dai ricorrenti (...) non consentono di verificare le circostanze di fatto (misura del trattamento pensionistico lordo ante applicazione delle disposizioni riduttive) relative alla posizione di ciascun ricorrente sulle quali viene formulata la pretesa relativa alla posizione di ciascun ricorrente in rapporto ai motivi di ricorso (i.e., le questioni di costituzionalità prospettate) ..., non è possibile comprendere se le questioni poste siano uguali per tutti i ricorrenti ... e se i motivi di ricorso riguardino tutti i ricorrenti (...) ”*... *“Né spetta al Giudice sostituirsi alle parti nel reperire la documentazione probatoria e nell'individuare le pretese e conclusioni per ogni ricorrente.”* (ex multis, sentenze n. 67/2020, n. 85/2020, n. 88/2020, n. 126/2022). Laddove poi, come in questo caso, si contesti non soltanto l'illegittimità costituzionale delle norme, ma anche le conseguenze pregiudizievoli che da tali norme sarebbero derivate, in termini di lesione dei diritti dei ricorrenti riconosciuti dall'art. 1, Protocollo Addizionale n. 1 Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sarebbe stato necessario *a fortiori* esporre chiaramente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, che hanno motivato la presentazione di un ricorso collettivo, anziché di un ricorso per ciascuno dei ricorrenti. Secondo condivisibile giurisprudenza, infatti, ciò che consente a più soggetti di agire in giudizio per il tramite di un solo strumento di convocazione in giudizio - assumendo collettivamente la qualità di parte attorea ovvero di parte ricorrente - è la identità di posizione giuridica sostanziale e processuale per la quale si richiede tutela. In altri termini, il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell'identità di situazioni

sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. VII, 17/06/2024, n. 5378; Cons. Stato, Sez. V, 17/10/2023, n. 9029; Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 180/2016). Nel caso di specie, per quanto sia possibile evincere dalla documentazione in atti, non ricorrono i suindicati presupposti poiché i provvedimenti impugnati (peraltro non allegati né depositati) sono distinti per ciascun ricorrente e le posizioni pensionistiche appaiono differenziate, per importo e per decorrenza. A discapito della mera veste formale del ricorso, manca poi quasi del tutto l’esposizione dei fatti (Sez. giurisdizionale Sicilia, n. 65/2017), a cui è seguito un *petitum* consistente, in prevalenza, nella prospettazione della ipotizzata illegittimità costituzionale della normativa di cui all’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e all’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 nella parte in cui limita la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il minimo INPS, *“in apparenza per una durata biennale (2023-2024), per vero a tempo indeterminato”*. Difetta quindi la *“compiuta rappresentazione degli elementi e dei dati atti a definire gli esatti termini della controversia rispetto a ciascuno dei ricorrenti, mancando le necessarie indicazioni in ordine alle singole posizioni pensionistiche asseritamente lese (...) non potendo ritenersi sufficienti, per quanto ne occupa, né la mera allegazione dell’inosservanza di disposizioni normative né il richiamo a principi giurisprudenziali”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, 17 febbraio 2020, n. 22; Sez. giur. Puglia, sent. n. 647/2021). Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi altresì che *“al fine di colmare le lacune del ricorso introduttivo, possa attribuirsi rilievo alla documentazione prodotta in uno al ricorso stesso o, a maggior ragione, a quella prodotta successivamente, considerato che le produzioni documentali hanno la funzione di provare e non di integrare le allegazioni di cui al ricorso”* (Corte dei conti, Sez. Umbria n.

74/2022 che richiama Corte dei conti, sez. Puglia 31 marzo 2011 n. 315; Sez. Sicilia, 11 febbraio 2013 n. 581 e n. 577).

Pertanto, l'insufficiente allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi necessari per addivenire ad una compiuta disamina di ogni singola posizione pensionistica dei soggetti che ricorrono collettivamente e, quindi, delle pretese azionate, preclude a questo Giudice di entrare nel merito delle pretese stesse, *“non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti”* (Corte dei conti, Sez. Puglia 31 marzo 2011 n. 315)” (Sez. Emilia-Romagna, n.22/2020; id. n. 84/2017; id. 86/2016). Sono infatti inammissibili le azioni collettive che siano generiche in ordine alle diverse condizioni legittimanti e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto diversamente si impedisce, sia all'Amministrazione emanante, sia successivamente al giudice, di verificare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità degli interessi dedotti (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 20/05/2014, n. 2581).

Va inoltre evidenziato che soltanto la compiuta rappresentazione degli elementi e dei dati idonei a definire gli esatti termini della controversia rispetto a ciascuno dei ricorrenti, sia nel ricorso individuale che in quello collettivo, consente di garantire nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche soggettive di ciascun ricorrente, sia mediante una più puntuale discussione in udienza, nella quale è previsto il tentativo di conciliazione e l'interrogatorio delle parti (art. 164 c.g.c.), sia mediante i c.d. poteri istruttori (art. 165 c.g.c.).

In conclusione, per le suesposte motivazioni, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in epigrafe.

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte

dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016). Quanto alle spese di lite, la definizione del giudizio limitata a una questione preliminare, giustifica l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, c. 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giudizio. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 09/12/2024

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente